

Tribunale di Ascoli Piceno

N. 5/2019 C.F.



Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Carlo CALVARESI	PRESIDENTE
Dott. Raffaele AGOSTINI	GIUDICE REL.
Dott. Francesca SIRIANNI	GIUDICE

Riunito in Camera di Consiglio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F., nuova formulazione, redatto nell' interesse di **SACO Spa**, con sede in Ascoli Piceno Via Cola D'Amatrice n. 1, C.F. e P.IVA 09009771008, depositato in Cancelleria in data 4 aprile 2019 e pubblicato, a cura del Cancelliere, nel locale registro delle imprese il giorno stesso;

Tenuto conto del fatto che nei confronti della società istante pende istanza di fallimento (RG n. 29/19), ma che viene vagliata prima la richiesta in disamina, in ossequio all' orientamento assolutamente prevalente assunto dai Tribunali fallimentari, incluso quello intestato, in ipotesi di contemporanea pendenza di istanze di fallimento e di ammissione al concordato preventivo, avallato da giurisprudenza di legittimità e conseguente al deciso *favor* attribuito dal legislatore all' istituto di cui agli artt. 160 ss. L.F. rispetto alla procedura fallimentare;

Considerato che in pendenza di istanza di fallimento, il termine concedibile (salvo proroga) per depositare proposta, piano e documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell' art. 161 L.F. è pari a giorni 60;



Evidenziato comunque sin d' ora che non può essere consentito al debitore di coltivare l'ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria d'ufficio o su segnalazione dei creditori, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime o comunque dannose per la massa dei creditori, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell'art. 69 bis l.f.;

Considerato che all' istanza risultano allegati l' elenco dei creditori con l' indicazione dei relativi crediti, la visura camerale, i bilanci dell' ultimo triennio e la delibera assembleare dei soci dell' 1 aprile 2019 che autorizza l' A.U. a depositare la domanda in disamina;

Ritenuto che, in ossequio all' attuale formulazione dell' art. 161 c. 6 ultima parte L.F. (“ ... Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma... “), nonché della proficua collaborazione posta in essere in altre procedure e della complessità della procedura, si ritiene necessaria la nomina da parte del tribunale di tre professionisti che provvedano ad assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dei dati contabili dell' azienda e di altre fonti di conoscenza ed esercitino i compiti di vigilanza sanciti dall' art. 161 c. 8 L.F., nuova formulazione, anche al fine di scongiurare eventuali ipotesi di abuso del diritto; che gli stessi vanno designati per la loro riconosciuta esperienza e per la completezza delle rispettive competenze professionali; che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all' organo commissariale in questa fase pre-concordataria; che il deposito della somma predetta, da intendersi suddivisa per la quota di un terzo (1/3) in favore di ciascun professionista, trova giustificazione normativa in base ad un' interpretazione estensiva delle disposizioni fallimentari ed altresì nell' articolo 8



del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), a tenore del quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’ anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.

P.Q.M.

Visto l’ art. 161 L.F., nuova formulazione, commi 6, 7 e 10;

FISSA

al legale rappresentante p.t. della società istante termine di 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel registro imprese, e dunque sino al 3 giugno 2019 compreso, per depositare in Cancelleria la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’ art. 161 L.F

NOMINA

quali commissari giudiziali il dott. Filippo **DI LEONARDO**, con studio in Ascoli Piceno, Viale Costantino Rozzi, n. 13/F2 (Tel. e Fax + 39.0736/652815), il rag. Giovanni **SILVESTRI** con studio in Viale De Gasperi, n.56 -San Benedetto del Tronto (Tel. 0735/780315) ed il dott. Mario **VOLPI** con studio in San Benedetto Del Tronto, Via Nazario Sauro, n.162 - (Tel. 0735/753487), .

STABILISCE

il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente, a pena di inammissibilità della proposta, deve depositare nella Cancelleria del tribunale un libretto




bancario, intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice delegato alle procedure concorsuali dell' intestato Tribunale, portante la somma di € 18.000,00, pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento dei commissari giudiziali, sino all' apertura della procedura concordataria;

DISPONE

che il legale rappresentante p.t. della società istante informi il Tribunale ed i commissari giudiziali nominato, a pena di inammissibilità della proposta, mediante nota scritta da depositare presso la Cancelleria fallimentare, ogni 30 giorni a partire dalla ricezione del presente decreto, circa l' andamento complessivo dell' impresa ed in particolare circa la gestione finanziaria della stessa.

Ascoli Piceno, 4 aprile 2019



IL GIUDICE Rel.-Est.
Dott. Raffaele Agostini


Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calvaresi





TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Visto; depositato in cancelleria
- 4 APR 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti

